

DECRETO MATTM 8 aprile 2008
Osservazioni e proposte di modifica e integrazione

ARTICOLATO

Art. 1 - Campo di applicazione

Comma 1

Criticità

La norma sembrerebbe limitare i soggetti autorizzati a conferire i rifiuti ai centri di raccolta, includendo esclusivamente gli utenti e i soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (es. RAEE), escludendo quindi i soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Tale condizione pone oggettive difficoltà ad esempio nelle raccolte degli ingombranti e nei modelli di raccolta porta a porta che vedono oggi il supporto fondamentale del centro di raccolta nella fase di trasferenza dai mezzi di piccola portata, spesso elettrici, ai mezzi di dimensioni più grandi per il successivo trasporto agli impianti di recupero.

Proposta

Inserire, dopo “*utenze domestiche e non domestiche*” le seguenti parole “*dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati...*”.

Art. 2 - Autorizzazioni e iscrizioni

Comma 1

Al comma 1 è importante contemplare la previsione che il Comune sia competente non solo dell’approvazione della realizzazione di nuovi centri di raccolta ma anche dell’adeguamento dei centri di raccolta che alla data di entrata in vigore del decreto sono operanti.

Sempre al comma 1 si ritiene sia meglio esplicitare che l’approvazione del progetto da parte del Comune deve essere svolta avendo a riferimento le norme urbanistiche e le conformità alle disposizioni di cui al D.M. in parola. Infine è necessario che il progetto non costituisca in ogni caso, variante dello strumento urbanistico.

Proposte

Inserire dopo la parola “*realizzazione*” le seguenti “*e l’adeguamento*”.

Inserire dopo “*ai sensi della normativa vigente*” le parole “*in materia urbanistica*”

Inserire in fondo al comma 1: “***L’approvazione del progetto non costituisce variante allo strumento urbanistico***”.

Comma 7

- **Criticità:** Viene previsto che l'adeguamento dei centri di raccolta debba essere realizzato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera dell'Albo e quindi a decorrere dal 3 novembre prossimo venturo. Si sottolinea l'esiguità del periodo fissato che pone evidenti ed oggettive difficoltà in modo diffuso sul territorio. Infatti la predisposizione del progetto, la fase di approvazione, con convocazione della conferenza dei servizi per l'espressione del parere e la successiva fase di realizzazione, rendono praticamente impossibile l'ottemperanza ai termini previsti, considerando anche che tale strutture essendo generalmente di proprietà pubblica sono soggette a procedure di evidenza pubblica.

Proposte:

All'art. 2 comma 7, sostituire le parole da “*entro il termine di sessanta giorni*” fino alla fine del comma con le parole: “***entro il 30 giugno 2009.***”

Nuovi commi

- **Criticità riguardo alle procedure di autorizzazione ordinarie:** diverse province hanno evidenziato di non essere più soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni per i centri di raccolta in quanto il decreto prevede esclusivamente l'approvazione del progetto da parte del comune. Allo stato attuale risulta inoltre che sul territorio sono presenti centri di raccolta autorizzati che svolgono o intendono svolgere attività integrative (sia per la tipologia di attività che per le tipologie dei rifiuti gestite). Si evidenzia che tale interpretazione da parte di alcune province impedisce la possibilità per tali soggetti di realizzare e/o gestire in via ordinaria centri di raccolta con caratteristiche diverse da quelle previste dal decreto. Si ritiene necessario l'esplicitazione che i centri di raccolta di cui all'art. 1 comma 8 e che svolgono attività integrative così come indicato in precedenza, possono oltre che continuare ad operare sulla base delle precedenti autorizzazioni, anche richiedere il rinnovo in procedura ordinaria. In tal caso dovranno a nostro avviso seguire le disposizioni generali del TUA e le eventuali normative regionali qualora emanate,

Proposte

Aggiungere 2 nuovi commi

Comma 9: “*Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e rispondenti a quanto previsto nell'allegato 1 del decreto si intendono approvati e continuano ad operare fermo restando l'osservanza delle disposizioni previste al comma 4 dell'art. 1*”.

Comma 10: “*I centri di raccolta, non rispondenti a quanto previsto nel presente decreto, dovranno essere autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del D. Lgs. 152/06*”.

ALLEGATO 1

Punto 4 - Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

Punto 4.2.

L'elenco restrittivo in materia di rifiuti ammissibili porterebbe a ridurre i servizi attualmente resi all'utenza nonché a penalizzare l'efficacia del conferimento differenziato. Verrebbero infatti esclusi rifiuti prodotti in modo diffuso ed in piccole quantità dall'utenza domestica come i rifiuti inerti che arrecherebbero molti danni qualora non ne fosse regolato il conferimento ai centri di raccolta. Peraltro si verrebbe a creare una situazione paradossale per cui i medesimi rifiuti non pericolosi, non compresi nell'elenco ma assimilati sulla base dei regolamenti comunali, potrebbero essere conferiti dalle utenze non domestiche. Pertanto è necessario integrare l'elenco dei rifiuti con altre specifiche tipologie di rifiuti.

Proposta

Alla fine del punto 32 aggiungere il seguente periodo: "***Le medesime tipologie di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani potranno essere conferite anche dalle utenze domestiche e dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.***"

Punto 6 - Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

Punto 6.5

Prevede l'obbligo di una contabilizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita mediante bilanci di massa. Al riguardo va precisato che escludendo l'obbligo dell'installazione di una pesa si rende necessario considerare la possibilità di far riferimento in alternativa anche a bilanci volumetrici e comunque precisare che questi sono definiti sulla base di stime.

Proposta

Dopo le parole "*bilanci di massa*" aggiungere le parole "*o bilanci volumetrici entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura*".

Punto 7 – Durata del deposito

Punto 7.1

In merito al limite temporale sarebbe opportuno chiedere la possibilità di elevare a tre mesi la durata massima del deposito presso i centri di raccolta per uniformarla al deposito temporaneo cfr. art. 183, comma 1 lett. m).

Proposta

Al punto 7.1 sostituire le parole "*due mesi*" con le seguenti "***tre mesi***".

Punto 7.2

Anche per quanto riguarda la frazione organica umida che deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, sarebbe opportuno prevedere una tempistica leggermente meno restrittiva.

Proposta

Al punto 7.2 sostituire le parole "*entro 72 ore*" con le seguenti "***entro tre giorni dal giorno successivo a quello di conferimento***".

ALLEGATO Ia

La procedura di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso risulta oltremodo gravosa sotto il profilo della tempistica e dell'impegno di risorse umane necessarie alla registrazione, in particolar modo nelle grandi città nelle giornate di maggior afflusso ai C.d.R. Al riguardo si dovrebbe prevedere una modifica dell'Allegato Ia con una scheda semplificata che salvo la facoltà di una verifica da parte del gestore dell'autorizzazione a conferire dell'utente domestico, sulla base delle modalità previste con Regolamento comunale, si contempi invece la contabilizzazione dei rifiuti domestici e non conferiti esclusivamente da utenze non domestiche.

La contabilizzazione delle entrate e delle uscite sarà determinata sulla base delle documentazioni contabili relative ai conferimenti agli impianti di trattamento, condizione che permette di determinare, a posteriori per differenza, le quantità conferite dalle sole utenze domestiche.

Proposte

Nel titolo dopo le parole centro di raccolta inserire le seguenti “***da utenze non domestiche***”.

Sopprimere al quarto capoverso “***ricevuto da utenza domestica/non domestica***”.

ALLEGATO Ib

Dal momento che ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e della Circolare 4 agosto 1998 del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, punto 1) lett. n), tutti i rifiuti in uscita dal centro di raccolta, qualora trasportati da soggetti terzi, debbono essere accompagnati dal formulario di trasporto, sarebbe opportuno proporre l'esonero dalla compilazione dell'All. Ib, nel caso particolare sopra richiamato, in quanto tutti i dati ivi richiesti (e altri ancora) sono già contenuti nel formulario stesso.

p63388